



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SARA TOMMASI

Seduta del 18/02/2020

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 22/06/2009 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 03/09/2013, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede: il rimborso, calcolato secondo il criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 4.681,98 a titolo di "*spese, commissioni e costi assicurativi*"; il risarcimento dei danni da quantificarsi in via equitativa per "*la scorrettezza dell'operato*" della resistente e la "*violazione degli obblighi di trasparenza imposti dalle norme bancarie*"; le spese di procedura e le spese legali, quantificate in € 200,00, "*attesa la novità e la natura non seriale della questione introdotta dalla Corte di Giustizia Europea*"; in via subordinata, disporre le verifiche necessarie alla valutazione/quantificazione del costo effettivo del finanziamento, l'eventuale superamento dei tassi di riferimento e, conseguentemente, adottare i necessari provvedimenti e disporre il risarcimento del danno in via equitativa.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo: la natura *up front* delle "*spese di istruttoria*", relative a costi amministrativi sostenuti ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento; con riferimento alle commissioni bancarie, la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS; rinnova in ogni caso la disponibilità a riconoscere al ricorrente la somma già



offerta in sede di risposta al reclamo, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*; con riferimento agli oneri assicurativi, che la compagnia assicurativa ha già rimborsato al cliente l'importo di € 611,14, calcolato secondo i criteri contrattuali. Precisa di aver consegnato al ricorrente il "Fascicolo Informativo", contenente le CGA, prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione; pertanto, ritiene che il cliente sia stato reso edotto delle condizioni che avrebbero regolato il rimborso del premio non goduto (richiama sul punto diversi precedenti ABF); la natura up-front delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del finanziamento (allega conferimento incarico); richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate, come ripetizione di un indebito oggettivo; pertanto, tale richiesta dovrebbe essere formulata unicamente nei confronti della società di intermediazione che ha percepito le somme (c.d. *accipiens*), nella cui sfera giuridica si è verificata l'indebita locupletazione; l'infondatezza della richiesta di risarcimento del danno, atteso che, prima della sottoscrizione della documentazione contrattuale, sono state fornite al cliente, conformemente alle vigenti disposizioni di legge in materia di trasparenza nei servizi e nelle operazioni bancarie e finanziarie, le opportune informazioni necessarie a comprendere gli oneri e le caratteristiche della suddetta operazione ed è stata consegnata tutta la documentazione precontrattuale e contrattuale ad essa afferente; il pieno rispetto della normativa antiusura, atteso che il TEG previsto in contratto (11,77%) era inferiore rispetto al tasso soglia pro tempore vigente (13,455%); la non rimborsabilità delle spese legali, stante la natura seriale del ricorso.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio verte sul diritto del ricorrente alla restituzione di oneri corrisposti in sede di sottoscrizione di contratti CQS, poi anticipatamente estinti.

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".



Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento"*, valutando inoltre che *"non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi"*.

Fatte queste premesse, nel caso di specie, l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva dell'intermediario perché la domanda di ripetizione delle somme avrebbe dovuto essere formulata dal cliente unicamente nei confronti dell'*accipiens*, compagnia assicurativa e società di intermediazione, è infondata, trattandosi di costi del credito riportati nel contratto di finanziamento e soggetti, come tali, a riduzione ai sensi dell'art.125-sexies del t.u.b. In particolare, quanto agli oneri assicurativi, sussiste la legittimazione passiva dell'intermediario per consolidato orientamento di questo Arbitro (v. per tutte, Coll. Coord. dec. n. 6167/2014). Con specifico riferimento agli oneri assicurativi è in atti copia delle C.G.A. che il ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto. Tuttavia, il fascicolo informativo versato in atti dall'intermediario riporta una data di aggiornamento successiva a quella di sottoscrizione della proposta di assicurazione.

Al riguardo, il Collegio ritiene che non sussistano ragioni per discostarsi dall'orientamento condiviso dai Collegi in base al quale il criterio contrattuale alternativo al *pro rata temporis* si può considerare conosciuto *ex ante* dal cliente quando il fascicolo informativo sia stato firmato per presa visione e sia coerente sotto il profilo temporale con la proposta assicurativa, anche in assenza di richiamo al codice corrispondente a quello riportato nella proposta. Conseguentemente, nel caso di specie, il Collegio rileva che il relativo criterio di rimborso debba essere *pro rata* e non quello in base ai criteri contrattuali.

Con riferimento alle Commissioni bancarie, poiché riguardano la remunerazione anche di attività *recurring*, che non si esauriscono nello svolgimento di attività preliminari e contestuali alla conclusione del contratto, il Collegio rileva che il relativo criterio di rimborso debba essere *pro rata*.

Quanto alle spese di istruttoria e ai costi di intermediazione, il Collegio rileva che, in quanto riguardanti lo svolgimento di una serie di attività preliminari e contestuali alla conclusione del contratto, sono rimborsabili mediante il criterio in proporzione con gli interessi (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 17083/2019).

La richiesta di risarcimento del danno non può essere accolta in quanto non supportata da alcuna allegazione specifica o evidenza documentale.

Nel vigente ordinamento, il diritto al risarcimento del danno non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive, ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso (Cfr. Cass. civ., sez. I, 08-02-2012, n. 1781; Cass. civ., sez. III, 19-01-2007, n. 1183). Il credito risarcitorio può costituire giusta causa di uno spostamento patrimoniale solo quando l'attribuzione al danneggiato di una somma di denaro sia diretta ad eliminare le conseguenze del danno subito (Cfr. Coll. Bari, n. 7076/18).

In linea con la consolidata interpretazione dei Collegi territoriali, il Collegio ritiene che in mancanza di qualsivoglia prova del danno lamentato, la domanda di risarcimento non possa trovare accoglimento.



Con riferimento alla domanda relativa alle spese di assistenza difensiva e all'ulteriore domanda formulata nel ricorso, peraltro in via subordinata, relativa alle verifiche "necessarie alla valutazione/quantificazione del costo effettivo del finanziamento", e "all'eventuale superamento dei tassi", il Collegio rileva che le stesse sono inammissibili in quanto non sono state sollevate in sede di reclamo. La corrispondenza tra il reclamo e l'oggetto del ricorso è una condizione di procedibilità per poter ottenere una decisione nel merito di questo Arbitro, come sancito dalle vigenti "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", emanate dalla Banca d'Italia con provvedimento del 18 giugno 2009, le quali espressamente stabiliscono che "l'espletamento della fase di reclamo presso l'intermediario costituisce ... condizione preliminare e necessaria per adire l'Arbitro Bancario Finanziario" e che "il ricorso ha ad oggetto la stessa contestazione del reclamo" (cfr. Collegio di Milano, n. 2035/2016).

Conseguentemente, il Collegio, tenuto conto dei rimborsi effettuati, ritiene che le richieste del ricorrente vadano parzialmente accolte secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	50
rate residue	70

TAN ▶	4,00%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	58,33%
- in proporzione alla quota	36,08%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	c. banc. (al netto s. istr.) (recurring)	€ 3.116,85	€ 1.818,16	€ 1.124,46	<input type="radio"/>	€ 483,23	€ 1.334,93
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (up front)	€ 300,00	€ 175,00	€ 108,23	<input type="radio"/>		€ 108,23
<input type="radio"/>	costi di intermediazione (up front)	€ 3.657,00	€ 2.133,25	€ 1.319,33	<input type="radio"/>		€ 1.319,33
<input type="radio"/>	premio assicurativo (recurring) ▼	€ 1.780,80	€ 1.038,80	€ 642,46	<input type="radio"/>	€ 611,14	€ 427,66
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>		
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>		
		tot rimborsi ancora dovuti				€ 3.190,15	
		interessi legali				no	

PQM

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 3.190,15.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI